



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., vertente

TRA

PARTE rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]
- OPPONENTE

E

BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. Corrado Mattarelli;
- OPPOSTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

BANCA ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] nei confronti di PARTE per il pagamento di euro [REDACTED] oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento [REDACTED] e Carta di Credito CEDENTE [REDACTED] n. [REDACTED] stipulato in data [REDACTED] con CEDENTE il cui credito, a seguito di plurime cessioni, veniva acquistato dalla odierna opposta.

PARTE in qualità di consumatore, spiegava opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al detto decreto ingiuntivo, eccependo, la difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato, nonché l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi per omessa indicazione del regime finanziario applicato e, per l'effetto, ricalcolare il tasso degli interessi al tasso di cui all'art. 124 TU, o, in subordine, 117 TUB.



Resisteva all'opposizione BANCA [REDACTED] la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva e chiedeva il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando comunque la fondatezza della pretesa creditoria. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.

L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva.

L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, SPV Project e Banco di Desio, in causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing; in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco e in causa C-724/22 Investcapital).

Come esposto dall'opponente e documentato agli atti, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, l'ha sottoposta alle parti concedendo termine per l'introduzione, ad opera dell'ingiunta eseguita, del giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. volto a denunciarne l'abusività.

Come è noto, la disciplina di cui all'art. 650 c.p.c., consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo subordinatamente alla prova da parte dell'opponente di non averne avuto conoscenza dello stesso per uno dei seguenti motivi: irregolarità della notificazione, caso fortuito, forza maggiore; la giurisprudenza richiede la prova, ai fini della validità dell'opposizione tardiva, che la nullità della notificazione abbia dato causa alla mancata conoscenza tempestiva del provvedimento (Cass. 10831/2004).

In ogni caso, l'opposizione non può essere ammessa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione.

Ebbene, nel caso in esame, occorre evidenziare che tale decreto è stato ritualmente notificato all'opponente ed, a seguito di mancata opposizione, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il [REDACTED] deve, pertanto, escludersi qualsivoglia irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo.

Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto.

ATE
CA DI
Da: CA DI
Da:
Da: FABIANA UCCHIELLO
Da:



Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore-consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio" (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014).

Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività - come nel caso in esame - deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardiva, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore".

Ciò è possibile anche quando - come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o

ATE
Da: CA DI
Da:
CA DI
Da:
Da: FABIANA UCCHIELLO
Da:



sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. (Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che, che PARTE [REDACTED] rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti del la riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.

Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione tardiva è ammissibile, tenuto conto che il decreto ingiuntivo, non tempestivamente opposto e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore- consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie, con ciò essendosi verificato il "caso fortuito o forza maggiore" di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Come detto, la questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai danni dell'ingiunta.

La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.

ATE

CA DI

Da: CA DI

Da:

Da: FABIANA UCCHIELLO



L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore.

Occorre verificare “*se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale*” (Corte giust., 14 marzo 2013, C 415/11, Mo. Az.). Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.

Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile *ratione temporis* – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.

È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola, bensì soltanto ritenere che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca d'Italia (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).

Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili *ex officio* in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, (omissis), Rewe-Zentralfinanz eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, (omissis), C- (omissis), Fr. Fa.; CGUE, 14 febbraio 2019, (omissis), Nestrade SA contro Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto

ATE
Da: CA DI
Da:
CA DI
Da:
Da: FABIANA UCCHIELLO
Da:



nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla Banca d'Italia e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).

Nel caso in esame, ad avviso di questo giudice, nel contratto di finanziamento per cui è causa non è ravvisabile alcuna clausola abusiva tale da incidere sull'esistenza o sull'entità del credito azionato dalla società dovendosi tenere ben distinti i profili di abusività delle clausole da quelli relativi, in generale, alla validità delle stesse, i quali ultimi non possono essere oggetto di contestazione in questa sede. Nello specifico, anzitutto, esula dalla stretta verifica di profili di vessatorietà, la censura concernente la mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime di capitalizzazione adottato e della modalità di calcolo degli interessi. Per quanto rileva in questa sede, nel contratto risultano indicati chiaramente l'importo finanziato (euro [REDACTED] il numero delle rate (84), l'ammontare di ciascuna rata (euro [REDACTED] il TAN (9%) ed il TAEG [REDACTED]. Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito come debba escludersi che "la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale", ove "il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato" (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). La mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottati, dunque, non costituisce un difetto di trasparenza tale da incidere in termini di vessatorietà nei confronti del consumatore. Il contratto, infatti, risulta comunque completo degli elementi essenziali per determinare le condizioni economiche e le obbligazioni a carico del consumatore. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dell'art. 4 della direttiva 93/13/CEE. In ogni caso, con riferimento all'incidenza sull'entità del credito azionato, preme precisare che il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta di per sé l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Ancora, non appare abusiva la previsione del tasso di mora pattuito nella misura del tasso corrispettivo maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto. Inoltre, non risultano pattuite penali ulteriori connesse al ritardo o all'inadempimento.

In relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la sola clausola relativa alla

ATE

CA DI

Da: CA DI
Da:Da: FABIANA UCCHIELLO
Da:

decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di ogni somma dovuta “a qualsiasi titolo” va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all’art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell’applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, è appena il caso di osservare che la domanda in sede monitoria è stata formulata allorquando era ampiamente decorso il termine finale di adempimento – essendo il mutuante tenuto a restituire le somme dovute entro 84 mesi dalla conclusione del contratto avvenuta il [REDACTED] ovvero il [REDACTED] ed il ricorso monitorio veniva depositato nel 2018, e, quindi, dopo la scadenza fissata nel contratto stesso.

Da ultimo occorre rigettare la doglianza relativa alla difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato che, pure, si presenta inammissibile. Le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza del 6 aprile 2023, hanno, invero delimitato l’oggetto dell’opposizione tardiva proposta dal consumatore ai sensi dell’art. 650 c.p.c. all’esame delle clausole contrattuali che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

La questione concernente il TAEG non rientra tra i profili di abusività delle clausole contrattuali. Se è vero, infatti, che, in via generale, la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio la violazione delle norme interne di recepimento della direttiva 48/2008/CEE (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, *Ernst Georg Radlinger e Helena Radlingerová*), è anche vero, che tale potere officioso possa essere esercitato in un giudizio ordinario e non in sede di opposizione tardiva di matrice giurisprudenziale, ex art. 650 c.p.c., il cui ambito, come detto, è strettamente limitato al controllo dell’eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali.

In conclusione, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli;
- 2) condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro [REDACTED] per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.

ATE

CA DI

Da: CA DI

Da:

Da: FABIANA UCCHIELLO

Da:



Napoli, 22/04/2026

Il giudice
dott. Fabiana Ucciello

[redacted] ATE [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] CA DI [redacted]
[redacted]
Da: CA DI [redacted]
Da: [redacted]
Da: FABIANA UCCHIELLO [redacted]
Da: [redacted]

